



**CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO  
DELLE ATTIVITA' DI CENTRALE DI COMMITTENZA**

**TRA**

- 1) il **Comune di Fiorano Modenese** (C.F. 84001590367), rappresentato dal Sindaco pro-tempore Francesco TOSI, nato a Sassuolo (MO) il 04.04.1954, domiciliato per la carica presso la sede municipale Piazza Ciro Menotti n. 1, Fiorano Modenese, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. 3 in data 02.02.2017;
- 2) il **Comune di Formigine** (C.F. 00603990367), rappresentato dal Sindaco pro-tempore Maria COSTI, nata a Formigine (MO) il 17.08.1960, domiciliata per la carica presso la sede municipale via Unità d'Italia n.26, Formigine, la quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. 14 in data 02.03.2017;
- 3) il **Comune di Maranello** (C.F. 00262700362), rappresentato dal Sindaco pro-tempore Massimiliano MORINI, nato a Sassuolo (MO) il 11.02.1984, domiciliato per la carica presso la sede municipale piazza Libertà n. 33, Maranello, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. 4 in data 24.01.2017;
- 4) il **Comune di Sassuolo** (C.F. 00235880366), rappresentato dal Sindaco pro-tempore Claudio PISTONI, nato a Castellarano (RE) il 15.10.1956, domiciliato per la carica presso la sede municipale via Fenuzzi n.5, Sassuolo, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. 3 in data 31.01.2017;
- 5) il **Comune di Montefiorino** (C.F. 00495090367) rappresentato dal Sindaco pro-tempore Maurizio PALADINI, nato a Montefiorino (MO) il 18.03.1947, domiciliato per la carica presso la sede municipale via Rocca n. 1, Montefiorino, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. 2 in data 04.02.2017;
- 6) il **Comune di Frassinoro** (C.F. 00792780363) rappresentato dal Sindaco pro-tempore Elio PIERAZZI, nato a

Montefiorino (MO) il 30.05.1954, domiciliato per la carica presso la sede municipale piazza Miani n. 16, Frassinoro, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. 3 in data 27.01.2017;

7) il **Comune di Palagano** (C.F. 00415030360) rappresentato dal Sindaco pro-tempore Fabio BRAGLIA, nato a Sassuolo (MO) il 27.08.1979, domiciliato per la carica presso la sede municipale via 23 Dicembre n. 74, Palagano, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. 2 in data 04.02.2017;

8) il **Comune di Prignano Sulla Secchia** (C.F. 84002010365) rappresentato dal Sindaco pro-tempore Valter CANALI, nato a Prignano s/Secchia (MO) il 12.09.1948, domiciliato per la carica presso la sede municipale via M. Allegretti n. 216, Prignano sulla Secchia, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. 2 in data 04.02.2017;

9) la Società **Fiorano Gestioni Patrimoniali S.r.l.**, con sede legale e domicilio fiscale in Fiorano Modenese – P.zza Ciro Menotti n. 1 - C.F., P.I. 03024730362, nella persona dell'Amministratore Unico, Rag. Vittorio Beneforti, nato a Modena il 28.02.1971, domiciliato per la carica presso la sede legale della società che rappresenta, il quale dichiara di agire e stipulare esclusivamente a nome, per conto ed in rappresentanza della Società Fiorano Gestioni Patrimoniali S.r.l., in forza del verbale di Assemblea del 06.02.2017;

10) la Società **Formigine Patrimonio S.r.l.**, con sede legale e domicilio fiscale in Formigine - Via Unità d'Italia, 26 - C.F. e P.I. 02980260364, nella persona dell'Amministratore Unico, Dott. Rodolfo Biolchini, nato a Serramazzoni (MO) il 26.06.1948, domiciliato per la carica in Formigine, Via Unità d'Italia n. 26, il quale dichiara di agire e stipulare esclusivamente a nome, per conto ed in rappresentanza della Società Formigine Patrimonio S.r.l., in forza del verbale di Assemblea del 12.01.2017;

11) la Società **Maranello Patrimonio S.r.l.**, con sede legale e domicilio fiscale in Maranello – P.zza Libertà n. 33 - C.F. e P.I. 03001490360, nella persona dell'Amministratore Unico, Dott. Paolo Caselli, nato a Modena il 21.09.1974, domiciliato per la carica in Maranello, Piazza Libertà n. 33, il quale dichiara di agire e stipulare esclusivamente a nome, per conto ed in rappresentanza della Società Maranello Patrimonio S.r.l., in forza del verbale di Assemblea del 30.01.2017;

12) la Società **Sassuolo Gestioni Patrimoniali S.r.l.**, con sede legale e domicilio fiscale in Sassuolo – Via

Fenuzzi n. 5 - C.F. e P.I. 03014250363, nella persona dell'Amministratore Unico, Dott. Corrado Cavallini, nato a Sassuolo (MO) il 04.01.1971, domiciliato per la carica in Sassuolo, Via Fenuzzi n. 5, il quale dichiara di agire e stipulare esclusivamente a nome, per conto ed in rappresentanza della Società Maranello Patrimonio S.r.l, in forza del verbale di Assemblea del 21.04.2017;

E

**l'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico**, in seguito indicata anche, per brevità, "Unione", con sede legale e domicilio fiscale in Sassuolo - Via Adda n. 50/0 - C.F. e P.I. 93034060363, nella persona del Presidente pro tempore Maria COSTI, nata a Formigine (MO) il 17.08.1960, domiciliato per la carica presso la sede dell'Unione stessa, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. 2 del 08.02.2017;

#### **PREMESSO CHE**

- a) con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 4 del 31.03.2014 è stata approvata la fusione per incorporazione dell'Unione dei Comuni Montani Valli Dolo, Dragone e Secchia (comuni di Frassinoro, Montefiorino e Palagano) nell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico (Comuni di Fiorano Modenese, Formigine, Maranello, Prignano sulla Secchia, Sassuolo) con decorrenza 01 Maggio 2014, nonché l'Atto Costitutivo e lo Statuto dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, risultante dalla fusione delle due unioni;
- b) i suddetti atti sono stati approvati dai consigli comunali di tutti i comuni aderenti nonché dal consiglio dell'Unione dei Comuni Montani Valli Dolo, Dragone e Secchia;
- c) il sopracitato Atto Costitutivo tra i Comuni di Fiorano Modenese, Formigine, Maranello, Prignano sulla Secchia, Sassuolo, Frassinoro, Montefiorino e Palagano, nonché le Unioni dei Comuni del distretto ceramico e dei comuni Montani Valli Dolo, Dragone e Secchia è stato stipulato in data 16.04.2014 repertorio n. 56;
- d) a far tempo dal 1.11.2015, i comuni non capoluogo di provincia hanno l'obbligo, ai sensi dell'articolo 33, comma 3-bis, del D.lgs 163/2006, di acquisire lavori, beni e servizi soggetti alla 3 disciplina del Codice dei contratti nell'ambito delle unioni dei comuni, se esistenti, ovvero in una delle altre modalità specificate dalla norma stessa, potendo procedere in autonomia solo per le acquisizioni di beni e servizi attraverso gli strumenti

elettronici di acquisto gestiti da CONSIP Spa o da altro soggetto aggregatore di riferimento e per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro;

e) lo scopo della norma è quello di canalizzare la domanda di lavori, beni e servizi verso strutture aggregatrici, con l'effetto di concentrare le procedure di acquisto, aumentando, di conseguenza, i volumi messi a gara e riducendo le spese e i rischi connessi alla gestione delle procedure, garantendo anche l'accrescimento della specializzazione in capo ai soggetti più qualificati (Determinazione ANAC n.11 del 28.9.2015);

f) hanno conferito alla centrale di committenza dell'UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO la funzione di aggiudicazione di appalti pubblici i comuni di Fiorano Modenese, Formigine, Maranello e Sassuolo (Convenzione rep.112 del 31.12.2015), il Comune di Montefiorino (Convenzione rep.116 del 16.2.2016) e le società strumentali in house dei comuni di Fiorano, Formigine, Maranello e Sassuolo FIORANO GESTIONI PATRIMONIALI S.r.l., FORMIGINE PATRIMONIO S.r.l., MARANELLO PATRIMONIO S.r.l. e SASSUOLO GESTIONI PATRIMONIALI S.r.l. (Convenzione rep.117 del 18.2.2016);

g) sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2016 - Serie generale è stato pubblicato il nuovo Codice dei contratti pubblici, approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, entrato in vigore il giorno della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (art.220);

h) dall'entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti (art.217 D.Lgs. 50/2016) è interamente abrogato il precedente Codice (D.Lgs 163/2006) e gran parte del Regolamento attuativo (DPR 207/2010), che trova applicazione fino all'adozione dei provvedimenti attuativi (decreti MIT, atti o linee guida ANAC, che dovranno essere adottati con la tempistica prevista dal Codice stesso);

i) il nuovo Codice si applica a tutte le procedure per l'affidamento di lavori (appalti e concessioni), servizi (appalti e concessioni) e forniture indette a partire dal 20.4.2016 dai Comuni e delle loro società strumentali in house, anche tramite la centrale di committenza, che per loro conto opera;

j) l'art.3, c.1, lett.i), l) e m), del nuovo Codice dei contratti pubblici definisce la centrale di committenza come un'amministrazione aggiudicatrice che fornisce attività di centralizzazione delle committenze, ovvero attività svolte su base permanente riguardanti:

1) l'acquisizione di forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti;

2) l'aggiudicazione di appalti o la conclusione di accordi quadro per lavori, forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti e, se del caso, attività di committenza ausiliarie, ovvero attività che consistono nella prestazione di supporto alle attività di committenza, in particolare nelle forme seguenti:

- 1) infrastrutture tecniche che consentano alle stazioni appaltanti di aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi;
- 2) consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto;
- 3) preparazione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata;
- 4) gestione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata;

k) il nuovo Codice dei contratti pubblici conferma gli obblighi di centralizzazione delle committenze per il comuni non capoluogo di provincia (art. 37, c.4), istituendo il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza (art. 38) oggi non ancora in vigore;

l) l'art. 37, c.1, del nuovo Codice dei contratti pubblici nel testo attualmente vigente amplia le possibilità di acquisti diretti ed autonomi da parte dei comuni (e delle società strumentali in house) ai lavori di importo inferiore a 150.000 euro;

m) hanno intenzione di conferire le funzioni di aggiudicazione dei contratti pubblici alla centrale anche i Comuni di Frassinoro, Palagano e Prignano sulla Secchia;

n) è intenzione delle parti procedere all'aggiornamento della Convenzione, mediante stipulazione di un unico atto da parte degli enti già aderenti, sostitutivo dei precedenti;

o) la presente convenzione è stata approvata dai Consigli Comunali dei Comuni di Fiorano Modenese, Formigine, Maranello, Sassuolo, Montefiorino, Frassinoro, Palagano, e Prignano sulla Secchia e dal Consiglio dell'Unione;

TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI, COME SOPRA COSTITUITE,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

### **Articolo 1 - Oggetto della convenzione**

1. La presente convenzione disciplina il conferimento all'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico delle attività di aggiudicazione dei contratti pubblici o la conclusione degli accordi quadro destinati agli enti aderenti.
2. Sono esclusi dalle competenze della centrale di committenza gli affidamenti che le norme vigenti nel tempo consentano ai comuni e alle società strumentali in house di effettuare autonomamente e le procedure finalizzate all'affidamento di contratti esclusi dall'applicazione del D.Lgs.50/2016 o che non richiedono l'acquisizione del codice identificativo gara.
3. Gli enti aderenti possono avvalersi della centrale di committenza anche per gli affidamenti di cui al comma 2 e per attività di committenza ausiliarie, mediante stipula di apposito atto aggiuntivo.
4. Possono aderire alla centrale di committenza altri enti locali non facenti parte dell'Unione, con le modalità previste dallo Statuto dell'Unione.
5. L'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, con deliberazione della Giunta, individua la sede della centrale di committenza e ne approva la dotazione organica, individuando fra il personale dipendente dell'Unione stessa e dei Comuni che la compongono, le figure che ne fanno parte e, in termini indicativi, le attività assegnate e l'impiego orario di ciascuna figura; la dotazione organica può essere variata in base alle esigenze della centrale di committenza che saranno rilevate nel corso della vigenza della convenzione.
6. Il Presidente dell'Unione, con proprio provvedimento, nomina il dirigente della centrale di committenza ed individua il suo sostituto, in caso di assenza o impedimento.

### **Articolo 2 – Attività della centrale committenza**

1. Competono alla centrale di committenza le fasi di selezione del contraente e di verifica dell'aggiudicazione.
2. In particolare, la centrale di committenza:
  - a) collabora con l'ente aderente alla redazione dello schema del contratto, del capitolato speciale e di eventuali atti aggiuntivi costituenti documentazione di gara;
  - b) concorda con l'ente aderente la procedura di gara, i criteri di selezione dei concorrenti, il criterio di

aggiudicazione dell'appalto e, in caso di offerta economicamente più vantaggiosa, i criteri di valutazione delle offerte e di attribuzione del punteggio;

c) individua gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate;

d) redige gli atti di gara;

e) cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici e l'accesso agli atti;

f) nomina la commissione giudicatrice in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

g) provvede all'aggiudicazione;

h) verifica il possesso dei requisiti di ordine generale e di selezione;

i) cura gli eventuali contenziosi insorti in relazione alla procedura di affidamento.

3. Le funzioni della centrale di committenza, per ogni singola procedura, cessano con la comunicazione all'ente dell'efficacia dell'aggiudicazione o della conclusione dell'accordo quadro.

4. L'assolvimento degli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza, ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e della L. 190/2012, verrà garantito dalla centrale di committenza, per la sola fase di gara di sua competenza.

5. Nelle sedute pubbliche opera il seggio di gara, costituito dal Presidente, da due testimoni e dal segretario verbalizzante, ad eccezione delle operazioni di valutazione delle offerte nei contratti da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, effettuate dalla commissione giudicatrice.

6. Per ciascun intervento, la centrale di committenza è tenuta ad attivare tempestivamente la procedura di gara, rispettando, di norma, l'ordine cronologico di protocollazione e, comunque, entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta di indizione della gara da parte dell'ente aderente. La centrale procede a seguito di richiesta dell'ente aderente, completa di tutti i documenti e le informazioni necessarie all'espletamento della gara. Eventuali richieste di integrazioni e/o modifiche di atti verranno trasmesse al RUP entro 10 gg. dal ricevimento della documentazione; in tal caso resta sospeso il termine per l'attivazione della procedura.

7. Sulla base delle indicazioni fornite dagli enti aderenti, la centrale di committenza procede alla programmazione annuale delle attività, che verrà tempestivamente trasmessa agli enti aderenti, anche proponendo l'accorpamento di procedure di affidamento di forniture/servizi/manutenzioni analoghi.

8. Per le proprie finalità, la centrale di committenza può attivarsi per l'istituzione e la disciplina di un proprio mercato elettronico e per la gestione di sistemi dinamici di acquisizione.

### **Articolo 3 – Attività degli enti aderenti**

1. Competono agli enti aderenti le fasi di: programmazione e progettazione (della gara), stipula, esecuzione e rendicontazione (del contratto), nonché l'assolvimento degli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza per queste fasi.

2. Allo scopo di garantire l'ottimale svolgimento delle procedure, il RUP dell'ente aderente collabora con la centrale di committenza già dalla fase di progettazione della gara, con riferimento alla definizione degli elementi di cui all'art.2, comma 2, lett.b).

3. Nei casi previsti dalla legge, la determinazione a contrattare, con la quale l'ente aderente decide di procedere all'acquisizione, dovrà attestare che:

- nel portale di Consip o di IntercentER non sono attive convenzioni per le acquisizioni richieste o, nel caso sussista una convenzione attiva, che l'acquisizione mediante procedura autonoma avviene nel rispetto della normativa vigente;

- il bene o il servizio non può essere acquisito secondo le modalità del Mercato Elettronico in quanto indisponibile.

- se la normativa lo consente, in caso di convenzioni attive, le motivazioni per le quali si procede attraverso procedura ordinaria e non si ricorre alle suddette convenzioni ed il rispetto degli obblighi previsti per poter procedere autonomamente.

4. Durante la fase di selezione, l'ente aderente dovrà assicurare alla centrale di committenza il supporto per la risposta ai quesiti di natura tecnica.

5. Competono esclusivamente all'ente aderente ogni incombenza relativa all'eventuale sopralluogo e, tramite il

RUP, la valutazione di congruità dell'offerta.

6. La richiesta di acquisizione di lavori, servizi e forniture, unitamente agli atti necessari per l'espletamento delle procedure, deve essere trasmessa in tempi utili a consentire l'effettuazione delle procedure entro i termini di legge per il tipo di procedura ed il relativo importo.

7. Nelle procedure da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, gli enti aderenti dovranno assicurare la presenza nelle commissioni giudicatrici di esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto, anche per le gare indette per conto di altri enti aderenti.

8. Gli enti aderenti comunicano, entro il 31 ottobre di ogni anno, in ogni caso almeno sei mesi prima della scadenza programmata, i contratti in scadenza nell'esercizio successivo e i fabbisogni minimi per le forniture e i servizi ricorrenti; gli enti aderenti trasmettono, non appena ne hanno disponibilità, il piano triennale delle opere pubbliche e la programmazione degli acquisti di servizi e forniture.

#### **Articolo 4 - Rapporti finanziari e riparto delle spese**

1. La centrale di committenza conforma la propria attività ai fini di razionalizzazione delle procedure e di conseguimento di risparmi di spesa.

2. Ai fini del presente articolo, si intendono:

a) con il termine "costi diretti", le spese vive derivanti dall'esperimento di una specifica procedura di affidamento (a titolo esemplificativo: contributo stazione appaltante, pubblicazione bandi e avvisi, spese per commissione di gara, oneri anche indiretti derivanti dall'eventuale contenzioso);

b) con il termine "costi indiretti", le spese sostenute per il funzionamento della centrale, autonomamente contabilizzate, che non sono direttamente imputabili alle singole procedura di affidamento (a titolo esemplificativo: spese di personale, acquisto di pubblicazioni, pratiche o stampati, carta e cancelleria, spese postali, formazione specifica, acquisto di hardware e software e relativi canoni di manutenzione).

3. Ciascun ente rimborsa all'Unione i costi diretti per le procedure di affidamento svolte nell'esclusivo interesse del primo.

4. In caso di costi diretti sostenuti per procedure di affidamento congiunte nell'interesse di più di un ente

- aderente, questi vengono ripartiti sulla base delle quote degli importi posti a base d'asta riferite a ciascun ente.
5. Il rimborso dei costi diretti, da parte degli enti aderenti a favore dell'Unione, avviene con cadenza trimestrale su rendicontazione predisposta da quest'ultima.
6. I costi indiretti sono ripartiti annualmente tra gli enti aderenti sulla base della popolazione residente di ciascun ente al 31 dicembre dell'anno precedente.
7. In caso di adesione delle società in house strumentali dei comuni la quota del comune socio unico viene conteggiata al 50% del riparto effettuato in base alla popolazione residente e il restante 50% attribuito alla società in house.
8. Nel caso di adesione di enti locali non facenti parte dell'Unione, verrà determinata l'incidenza dei costi indiretti per tipologia di procedure.
9. Il rimborso dei costi indiretti avviene annualmente in un'unica soluzione, previa rendicontazione predisposta dall'Unione entro il 28 febbraio dell'anno successivo.

#### **Articolo 5 - Rappresentanza esterna**

1. La centrale di committenza ha la rappresentanza esterna degli enti aderenti per quanto attiene all'espletamento delle funzioni conferite ed è autorizzata ad adottare tutti gli atti e i provvedimenti di natura gestionale ritenuti necessari ed utili per il miglioramento del servizio in termini di efficienza e di efficacia dell'attività nell'ambito delle risorse umane e finanziarie assegnate.

#### **Articolo 6 - Contenzioso**

1. La centrale di committenza ha la legittimazione attiva e passiva in giudizio per eventuali controversie insorte relativamente all'esercizio delle proprie funzioni.
2. Indipendentemente dall'eventuale chiamata in giudizio dell'ente per conto del quale è stata espletata la procedura, la centrale di committenza darà immediata informazione al RUP, anche ai fini della valutazione in ordine all'opportunità o meno di procedere alla stipula del contratto, rimanendo a carico dell'ente aderente il risarcimento per equivalente.

#### **Articolo 7 - Durata, revoca e recesso**

1. La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione ed ha una durata pari a quella dell'Unione.
2. La revoca della presente convenzione può essere disposta con conformi deliberazioni dei Consigli Comunali, che disciplinino i termini di efficacia e gli aspetti successivi.
3. Il recesso unilaterale da parte di un Comune ha effetto dal 01 gennaio dell'esercizio successivo alla data della ricezione della deliberazione Consiliare esecutiva che la dispone.
4. Dalla data di ricezione della deliberazione del recesso dalla convenzione, per l'ente recedente potranno essere indette soltanto le procedure destinate a chiudersi con l'aggiudicazione entro l'esercizio in corso.

#### **Articolo 8 – Controversie**

1. La risoluzione di eventuali controversie che possano sorgere tra gli enti associati, anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.
2. Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al comma 1, le controversie sono affidate alla competente sezione del TAR dell'Emilia Romagna o del Tribunale di Modena, ognuno per le rispettive competenze, con spese a carico delle parti litiganti.

#### **Articolo 9 - Trattamento dei dati personali**

1. Tutti i dati personali sono utilizzati dagli enti aderenti per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la normativa vigente in materia. Ciascun ente aderente autorizza il trattamento dei dati personali per le finalità della presente convenzione.

#### **Articolo 10 - Rinvio - norme finali**

1. Per quanto non espressamente previsto si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra gli enti sottoscrittori e la centrale di committenza, con l'adozione, se e in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti, nel rispetto della vigente normativa. Eventuali disposizioni di maggior dettaglio inerenti il funzionamento della centrale di committenza verranno approvate dall'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, con deliberazione della Giunta.
2. Nel caso di emanazione di nuova normativa in materia, i richiami alle disposizioni di legge si intendono riferiti

alle corrispondenti disposizioni contenute nella normativa sopravvenuta, se compatibili.

3. Dalla data di entrata in vigore del presente atto cessa l'efficacia delle convenzioni in premessa indicate e del disciplinare approvato con deliberazione di Giunta dell'Unione n.63 del 30.12.2015.

### **Articolo 11 - Bollo e registrazione**

1. La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo.

2. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 Tariffa parte II, del D.P.R. 26.04.1986, n. 131, con spese a carico della parte che ne richiederà la registrazione.

Il presente atto, composto da n. 12 (dodici) pagine, viene sottoscritto con firma digitale, in corso di validità e con apposizione di marcatura temporale.

Letto, approvato e sottoscritto.

**Comune di Fiorano Modenese** - Il Sindaco - Francesco Tosi

**Comune di Maranello** - Il Sindaco - Massimiliano Morini

**Comune di Sassuolo** - Il Sindaco - Claudio Pistoni

**Comune di Montefiorino** - Il Sindaco - Maurizio Paladini

**Comune di Frassinoro** - Il Sindaco - Elio Pierazzi

**Comune di Palagano** - Il Sindaco - Fabio Braglia

**Comune di Prignano sulla Secchia** - Il Sindaco - Valter Canali

**Fiorano Gestioni Patrimoniali S.r.l.** - L'Amministratore Unico - Vittorio BENEFORTI

**Formigine Patrimonio S.r.l.** - L'Amministratore Unico - Rodolfo BIOLCHINI

**Maranello Patrimonio S.r.l.** - L'Amministratore Unico - Paolo CASELLI

**Sassuolo Gestioni Patrimoniali S.r.l.** - L'Amministratore Unico - Corrado CAVALLINI

**Comune di Formigine / Unione dei Comuni del Distretto Ceramico** - Il Sindaco / Il Presidente - Maria

Costi